



Regolamento per la Certificazione del Servizio di erogazione di corsi professionali e svolgimento delle relative prove di esame per personale addetto ad attività nel settore degli impianti elettrici

In vigore dal 01 ottobre 2023

RINA Services SpA
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
E-MAIL info@rina.org - WEB www.rina.org

INDICE

CAPITOLO 1 - GENERALITA'	2
CAPITOLO 2 – DEFINIZIONI	3
CAPITOLO 3 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
CAPITOLO 4 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO, L'ESTENSIONE, IL RINNOVO, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	4
CAPITOLO 5 - ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	9
CAPITOLO 6 – CORSI DI AGGIORNAMENTO / QSA	10
CAPITOLO 7 - RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	10
CAPITOLO 8 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	11
CAPITOLO 9 – TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	11
CAPITOLO 10 - PUBBLICAZIONE DA PARTE DI RINA	11
CAPITOLO 11 - CONDIZIONI CONTRATTUALI	12

CAPITOLO 1 - GENERALITA'

1.1

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da RINA per la Certificazione dei Corsi Professionali e svolgimento delle relative prove di esame per personale addetto ad attività nel settore degli impianti elettrici (di seguito "Certificazione dei Corsi Professionali") e le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento della certificazione da parte degli Istituti di Formazione (di seguito "IdF").

Le procedure descritte nel seguito sono l'evoluzione del processo di sostituzione del Regolamento Tecnico RT-13 di Accredia con gli schemi proprietari di Enel (FORM4ENEL) e Terna (CertiTERNA) resosi necessario a fronte di aggiornamenti lato sia normativo che specifica proprietario.

Nel presente documento sono descritti i requisiti per ottenere la certificazione secondo i due schemi che hanno caratteristiche comuni, differenziando ove necessario, le particolarità specifiche.

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente di Accreditamento (ACCREDIA) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA.

La partecipazione agli audit di personale Accredia in qualità di osservatori è preventivamente concordata tra RINA e l'Organizzazione; in riferimento a quanto previsto dal §1.10.3 del regolamento RG-01 (a titolo di esempio: visite senza preavviso, attività di mystery audit, Market Surveillance Visit ecc...).

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare, il processo di valutazione è sospeso fino a quando non viene concesso il benestare alla verifica e per un periodo massimo di tre mesi. Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE ED ISPEZIONE", revisione corrente, reperibili sul sito web www.rina.org.

1.2

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

1.3

RINA rilascia la Certificazione dei Corsi Professionali in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e in virtù dell'accREDITAMENTO secondo il RT-13 di Accredia ottemperando alle regole di transizione contenute nella circolare Accredia Prot. DC2023SPM031 del 12/02/2023.

Le società proprietarie dello schema (SO) hanno, al proprio interno, individuato delle specifiche figure/profili professionali, per le quali è prescritta la formazione. Per ognuno dei suddetti profili professionali si fa riferimento ad apposite schede tecniche contenenti le prescrizioni relative alla progettazione ed all'erogazione dei relativi corsi.

Le suddette schede sono parte integrante dei documenti di qualificazione che ciascuna società proprietaria rende disponibili nel proprio portale, su richiesta dell'IdF e previa autorizzazione.

Al fine di una ottimizzazione economica dello schema di certificazione dei corsi professionali, i profili professionali con caratteristiche assimilabili sono stati raggruppati in Gruppi distinti.

La certificazione rilasciata da RINA ha come oggetto della certificazione il Gruppo di corsi. Gli attuali Gruppi con i relativi corsi e profili professionali sono riportati nella tabella inserita nell'Allegato A – Gruppi dei profili professionali – al Regolamento Form4ENEL e nella tabella al paragrafo 4 del Regolamento NT004RE CertiTERNA.

1.4

Il certificato relativo ad un Gruppo di corsi deve identificare solo i corsi appartenenti allo stesso effettivamente certificati per quell'IdF.

Per certificare un dato Gruppo di corsi occorre certificare almeno uno dei corsi appartenenti al Gruppo. Qualora non siano certificati tutti i corsi appartenenti al gruppo, la certificazione è limitata al/i corso/i certificato/i.

CAPITOLO 2 – DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni:

- IdF = Istituto di Formazione
- OdC = Organismo di Certificazione
- SO = Scheme Owners, proprietari dello schema di certificazione, rispettivamente:
 - ENEL Italia SpA per lo schema Form4Enel e
 - Terna SpA per lo schema CertITERNA

CAPITOLO 3 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione", edizione vigente;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi", edizione vigente;
- RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione" – Parte Generale – nella revisione in vigore;
- RG-01-03 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto – nella revisione in vigore;
- RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" nella revisione in vigore;
- RG-19 "Regolamento per i Proprietari di Schema (Scheme Owners) richiedenti l'accettazione ai fini dell'accreditamento da parte di ACCREDIA di nuovi schemi di valutazione della conformità e loro revisioni – nella revisione in vigore;
- Regolamento Tecnico FORM4ENEL – Certificazione del servizio di erogazione di corsi professionali per personale addetto ad attività per il Gruppo Enel - nella revisione in vigore;
- Specifica Tecnica Enel Formazione Indotto – STEFI – Allegato D (ex APR 037), nella revisione vigente, "Erogazione corsi professionali per personale addetto a svolgere attività nei settori degli impianti elettrici e degli impianti in fibra ottica ed effettuazione delle relative prove d'esame" e documenti in essa richiamati.
- Regolamento tecnico per la certificazione del servizio di erogazione di corsi professionali per personale addetto ad attività su impianti elettrici AT – NT004RE - edizione vigente;
- Specifica TERNA "Specificazione erogazione corsi professionali per personale addetto a svolgere attività su impianti elettrici AT" – NT005RE - edizione vigente.

CAPITOLO 4 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO, L'ESTENSIONE, IL RINNOVO, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

4.1 Standard minimi strutturali, organizzativi e qualitativi dell'IdF che concorre alla Certificazione

Possono concorrere alla certificazione, tutti gli IdF che abbiano almeno i seguenti requisiti:

- Essere una società legalmente riconosciuta dimostrabile attraverso certificato di iscrizione nella Camera di Commercio di competenza;
- Detenere una certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione della Qualità in accordo alla norma ISO 9001, per il settore IAF 37, emessa da un OdC accreditato in ambito MLA/EA;
- Impiegare una sistematica procedura per la qualificazione dei docenti e degli assistenti;
- Impiegare esclusivamente personale docente, assistente, responsabile competente in accordo alle specifiche di Enel e di TERNA;
- Adottare un adeguato sistema di archiviazione (fisico o digitale) di tutti risultati degli esami e i verbali d'esame per almeno cinque anni;
- Adottare idonee misure di sicurezza atte a prevenire l'indebita diffusione di materiale didattico e d'esame;
- Non aver ricevuto provvedimenti di revoca della certificazione precedentemente emessa da altro OdC accreditato negli ultimi tre anni.

Inoltre, sono richiesti ulteriori requisiti per Form4Enel:

- Avere, nello statuto, specificato che l'IdF si occupa in prevalenza di formazione;
 - Il centro dedicato per l'erogazione dei servizi formativi deve essere individuato e localizzato con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale. Gli spazi interni, dedicati agli incontri formativi, non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati. Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali di servizio, ad esempio i servizi igienici.
 - Gli spazi interni ed esterni delle strutture che ospiteranno i corsi di formazione, gli arredi, le attrezzature o qualsiasi altro elemento che può generare interferenza con i discenti, devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute, la sicurezza e il benessere degli stessi.
 - L'area dei servizi, interna ed esterna, deve rispettare la normativa urbanistica, dell'edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché antisismica vigente.
 - Dal punto di vista organizzativo e gestionale si ritiene opportuno che l'attività dell'IdF sia organizzata con una propria dotazione organica di personale per assicurare sia una corretta prestazione, sia un'adeguata organizzazione lavorativa;
 - Disporre di risorse umane e tecnologiche adatte a rispettare i presupposti concernenti la domanda di Certificazione;
- per CertiTERNA:
- L'IdF deve garantire, all'interno della sede dichiarata all'atto della richiesta di riconoscimento a Terna S.p.A., le infrastrutture necessarie per una sicura, efficace e proficua erogazione del corso, di cui al seguente elenco esemplificativo:
 - postazioni di studio idonee per tutti i partecipanti ad ogni specifico corso;
 - caratteristiche ambientali idonee ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i. (spazi, illuminazione, passaggi, dislocazione delle prese elettriche, ecc.);
 - numero di postazioni (sedia e tavolo) pari al numero dei partecipanti;
 - audiovisivi ed attrezzature di supporto idonei (es: lavagna luminosa, videoproiettore, lavagna a fogli mobili, pc portatile, ecc.)

- strumentazioni, apparecchiature ed attrezzature di proprietà, idonee ad effettuare ciascuna tipologia di prova pratica, sia in fase di erogazione dei corsi, sia in sede di esami finali.

Deve inoltre garantire una struttura qualificata "campo scuola", idonea ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i., adeguatamente attrezzata e dotata di idonei servizi igienici, nella quale effettuare le prove pratiche, idonea alla dimostrazione delle capacità e delle attitudini operative richieste per ogni singola figura professionale.

Tale struttura deve essere di proprietà dell'IdF e deve avere le caratteristiche logistiche e tecniche indicate nell'allegato D alla specifica NT005RE.

Deve essere all'interno del perimetro di proprietà della sede dell'IdF o distare non più di 10 km da questa, in modo da garantire un tempo di percorrenza, per ogni tratta, non superiore ai 15 minuti. I tempi di andata e ritorno andranno sommati a quelli previsti per la durata del corso.

Nel caso in cui, tali tempi non fossero garantiti la struttura dovrà essere dotata, oltre che dei servizi igienici anche di strutture didattiche (aule) in grado di garantire quanto riportato nell'elenco esemplificativo di cui al presente punto.

Qualsiasi modifica e/o integrazione effettuata al campo scuola, deve essere comunicata dall'IdF con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto al primo corso successivo alla modifica.

4.2 Obblighi dell'IdF che concorre alla Certificazione ed al suo mantenimento/rinnovo

- Comunicare a Enel / TERNA l'avvio del processo di certificazione di ogni nuovo corso;
- Inviare a Enel / TERNA il certificato di conformità emesso dall'OdC accreditato e ogni sua successiva modifica o variazione, ivi compreso il rinnovo;
- Inviare con continuità ad Enel / TERNA, anche attraverso specifico portale, un database aggiornato relativo agli attestati rilasciati, così come definite nella specifica di riferimento. L'IdF che per due volte consecutive non rispetti la prescrizione va incontro alla sospensione della certificazione;
- Inviare a Enel / TERNA con l'anticipo definito nella specifica, il calendario delle sessioni di erogazione dei corsi certificate completo delle sedi;
- Diritto di accesso del personale incaricato dall'OdC presso le strutture pertinenti dell'IdF per le valutazioni di conformità ordinarie e straordinarie (es.: su segnalazione Enel / TERNA o dal mercato) nonché l'accesso alla documentazione relativa;
- Diritto di accesso, previo breve preavviso, da parte di personale incaricato Enel / TERNA presso le strutture di erogazione corsi/esami nonché l'accesso alla documentazione prevista dalla specifica. Il personale Enel / TERNA è autorizzato altresì a partecipare in qualità di Osservatore durante le verifiche erogate dall'OdC;
- Qualora l'OdC emetta un provvedimento sanzionatorio di sospensione della certificazione a carico dell'IdF, è fatto tassativamente obbligo per l'IdF la sospensione delle attività di formazione negli ambiti/gruppi certificati.
- Qualora l'OdC emetta un provvedimento sanzionatorio di revoca della certificazione, l'IdF non può richiedere una nuova certificazione per un periodo di tre anni;
- Rendersi proattivo nell'erogazione dei corsi e delle certificazioni, tenendo presente che l'erogazione di almeno un corso nei tre anni per Enel (due per TERNA) successivi all'emissione del certificato è condizione necessaria per accedere al processo di rinnovo.
- È facoltà dell'IdF richiedere un periodo di autosospensione per un massimo di sei mesi;

Inoltre, sono richiesti ulteriori requisiti per Form4Enel:

- Impegnarsi a garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare, a richiesta di Enel o dell'OdC, mediante curriculum vitae;

• L'IdF deve svolgere periodicamente, secondo un programma annuale definito, audit interni diretti a verificare l'osservanza delle prescrizioni legislative e delle misure interne adottate dall'IdF nel rispetto del Regolamento Form4ENEL. Se dall'audit emergono rilievi, gli stessi dovranno essere annotati in un registro e dovrà essere esibito a richiesta dell'Enel o dell'OdC. Per la gestione degli audit sulla didattica a distanza si può adottare come linea guida di riferimento la UNI EN ISO 19011.

4.3 Processo di certificazione

Gli Istituti di Formazione che soddisfano i requisiti strutturali del paragrafo 4.1 e desiderino ottenere la Certificazione dei Corsi Professionali devono richiedere a RINA un'offerta economica, per iscritto (anche via e-mail), utilizzando l'apposito questionario informativo.

RINA emetterà un'offerta economica "quadro", ovvero generale ed applicabile a tutti i profili compresi nello schema, secondo le indicazioni dello specifico schema di riferimento, oppure una offerta specifica per i corsi di interesse dell'IdF.

Gli Istituti, se accettano le condizioni economiche comunicate, formalizzano la richiesta di certificazione compilando ed inviando al RINA lo specifico modulo "Richiesta di Certificazione", come indicato nell'Offerta stessa.

Al ricevimento della richiesta di certificazione e dei relativi allegati, che comprendono, tra l'altro:

- (a) Copia Certificato di Qualità nel settore IAF 37 ed evidenza dell'applicazione del punto 8.3 della norma ISO 9001 (es. pagine del manuale);
- (b) Manuale del Sistema di Gestione della Qualità, o documenti equivalenti, ove sia inclusa una descrizione dell'IdF e delle sue attività, con particolare riferimento all'applicazione del SGQ ed alle eventuali esclusioni;
- (c) Elenco delle procedure e dei documenti sulla gestione e operatività del Corso e dell'esame;
- (d) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente e dopo loro esame preliminare per verificarne la completezza, RINA invierà all'IdF per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta dell'IdF, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento e la sua integrale accettazione, e la successiva conferma da parte del RINA formalizzano contrattualmente gli interventi di RINA.

4.3.1 Esame Documentale

L'IdF, a seguito della formalizzazione del contratto, invia a RINA, relativamente al profilo oggetto di certificazione, tutti i documenti relativi al corso di formazione e alle prove di esame, che devono comprendere almeno:

- dispense del corso (anche le presentazioni);
- registro del corso;
- programma del corso (incluse le esercitazioni pratiche)
- procedura dell'esame finale e test di esame;
- nominativi di docente e assistente con l'evidenza della rispondenza ai requisiti;
- la guida al corso per il docente e all'assistente.

RINA potrà richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, oltre quelli indicati in precedenza, giudicati importanti ai fini della Certificazione dei Corsi Professionali sulla base dei requisiti contenuti nella "lista dei controlli", richiamata dalle specifiche degli SO.

A seguito di specifici accordi con l'IdF, la verifica della documentazione di cui sopra potrà essere effettuata direttamente presso la sede dell'IdF stesso, ma prima dell'erogazione del corso di formazione.

RINA comunicherà all'IdF i nomi dei tecnici incaricati delle diverse fasi di certificazione (verifica documentale e di valutazione); l'IdF potrà fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi, entro tre giorni dalla comunicazione, dopodiché si intendono accettati.

4.3.2

La documentazione di cui in 4.3.1 sarà valutata da RINA per conformità alle corrispondenti prescrizioni della normativa di riferimento; la valutazione potrà essere effettuata presso l'IdF o presso RINA; l'esito di questo esame sarà comunicato per iscritto al richiedente; eventuali non conformità riscontrate nella documentazione dovranno essere risolte dall'IdF, a soddisfazione di RINA, prima del prosieguo dell'iter certificativo.

L'esame documentale deve essere effettuato sulla base dei requisiti riportati nella "Lista dei controlli" allegata alle specifiche degli SO, verificando gli argomenti contrassegnati con la lettera "D" (documentale) e concluso prima di effettuare l'audit in campo.

Tutte le Non conformità e/o gli scostamenti dal grado di conformità dovranno essere resi noti all'IdF per le opportune correzioni o azioni di miglioramento.

Nel dettaglio, i requisiti per il rilascio/estensione/rinnovo della certificazione si distinguono in "vincolanti" e "non vincolanti" (minori) e sono indicati rispettivamente con le lettere "V" e "m" nella "Linea Guida controlli".

Nel caso di non rispetto di uno o più requisiti "vincolanti", l'IdF dovrà procedere alla positiva correzione delle non conformità prima del rilascio della certificazione/estensione/rinnovo.

In caso di non rispetto di uno o più requisiti "non vincolanti", l'IdF può ottenere la certificazione, atteso l'esito positivo della valutazione di un piano di trattamento e azioni correttive da parte dell'OdC. L'IdF dovrà eseguire una puntuale analisi dell'efficacia delle azioni correttive individuate, in quanto la reiterata inadempienza di uno o più requisiti minori è da ritenersi come mancato rispetto di uno o più requisiti vincolanti.

L'esito dell'esame documentale deve essere comunicato per iscritto all'IdF. La verifica in campo può avere luogo soltanto se l'esito dell'esame documentale è positivo.

In caso di esito negativo, l'IdF deve apportare alla documentazione le modifiche necessarie a superare le carenze individuate. La documentazione modificata deve essere preventivamente verificata ed approvata da RINA prima di effettuare l'audit in campo.

Tutta la documentazione del corso e dell'esame, esaminata e approvata da RINA, deve essere chiaramente identificata.

4.3.3 Audit di valutazione in campo

A buon esito dell'esame della documentazione ricevuta, verrà effettuata la verifica ispettiva presso l'IdF durante l'erogazione del corso e durante l'intera sessione d'esame.

L'IDF deve fornire a RINA, preventivamente all'audit, le prescrizioni di sicurezza cui gli auditor, inviati dallo stesso, dovranno attenersi nel corso dell'audit.

Gli auditor RINA, in relazione alle infrastrutture del "Campo scuola" predisposto dagli IdF, dovranno limitarsi a verificare la rispondenza dello stesso ai requisiti delle specifiche degli SO, mentre l'idoneità rimane di esclusiva responsabilità dell'IdF.

Prima di procedere all'audit di certificazione, RINA deve verificare che l'IdF abbia puntualmente e preventivamente comunicato all'Ente, con l'anticipo previsto, la denominazione, la data e la sede di erogazione del corso oggetto della certificazione.

RINA deve verificare che l'IdF abbia puntualmente e preventivamente comunicato la data e la sede di erogazione di ciascun corso erogato successivamente alla prima certificazione.

L'audit deve essere eseguito sulla base dei requisiti riportati nella "Lista dei controlli" allegata alle specifiche degli SO, verificando in particolare gli argomenti contrassegnati con la lettera "C" (verifica in campo).

RINA deve verificare l'adeguatezza della documentazione del corso e dell'esame preventivamente approvata e delle eventuali modifiche apportate.

RINA effettua gli audit in conformità a quanto definito nei regolamenti degli SO:

- a) in caso di certificazione di un nuovo Gruppo (l'audit è riferito ad uno solo dei corsi in esso inseriti; i corsi successivamente inseriti devono essere considerati come estensione del Gruppo; in tale caso rientrano anche i corsi aggiunti a seguito dell'eventuale modifica/integrazione delle specifiche dello SO):
 - o durata di 16 ore di cui 4 ore per l'esame documentale (off site) e 12 ore da ripartire tra corso più esercitazione e l'intera durata della sessione d'esame (parte teorica e pratica);
Nota: per corsi di durata inferiore alle 12 ore l'audit campo sarà pari alla durata del corso oggetto di certificazione, fermo restando la durata dell'esame documentale di 4 ore.
- b) in caso di estensione della certificazione del Gruppo (es.: inserimento nuovo profilo professionale nel Gruppo):
 - o durata di 12 ore che comprende l'esame documentale, il corso e/o l'esercitazione e l'esame.
- c) in caso di rinnovo della certificazione del Gruppo:
 - o durata di 12 ore che comprende l'eventuale esame delle registrazioni di corsi non verificati, le esercitazioni (documentali o in campo), il corso e l'esame.

Al termine della visita di certificazione verrà consegnato all'IdF un rapporto di verifica ispettiva, sul quale saranno tra l'altro riportate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate.

Qualora durante la verifica sull'erogazione del Corso, il Gruppo di verifica ispettiva ravvisi non conformità attinenti al Sistema di Gestione per la Qualità, queste devono essere portate a conoscenza dell'IdF, che dovrà comunicarle all'OdC che ha rilasciato la Certificazione ISO 9001.

L'IdF potrà annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle non conformità o rilievi espressi dai tecnici di RINA, su apposito spazio del rapporto di cui sopra.

In assenza di comunicazione scritta da parte di RINA il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni della sua consegna all'IdF.

L'IdF, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, dovrà proporre al RINA le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione, entro i tempi definiti in sede di audit.

L'accettazione di tali proposte verrà comunicata da RINA all'IdF.

In presenza di non conformità maggiori¹ (vincolanti) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del Gruppo di valutazione, sia tale da pregiudicare la corretta erogazione del Corso, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA effettuerà una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione viene ripreso.

Qualora durante gli audit vengano riscontrate non conformità tali da richiedere un'ulteriore valutazione in loco, l'OdC coinvolgerà lo SO; gli stessi soggetti concorderanno le azioni a seguire tra cui l'effettuazione di uno

¹ Si intendono per non conformità maggiori (vincolanti):

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti della norma di riferimento;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
- una situazione tale da provocare una grave deficienza nell'erogazione del Corso/i Professionale/i.

o più audit supplementari, eventualmente effettuati congiuntamente, per il controllo del mantenimento della conformità inizialmente accertata.

Qualora il suddetto termine venga superato, il Corso Professionale sarà sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA si riserva di chiudere la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'IdF che desidera proseguire con la certificazione di RINA dovrà ripetere l'intero iter certificativo presentando una nuova richiesta.

I suddetti termini temporali potranno in casi particolari essere variati, a giudizio di RINA, su richiesta motivata dell'IdF.

In caso di non rispetto di uno o più requisiti "non vincolanti", RINA può rilasciare la certificazione /mantenimento, ma deve verificare la positiva chiusura del trattamento delle non conformità e dell'efficace attuazione delle azioni correttive entro i tempi concordati con l'IdF. In caso di esito negativo, questo deve essere comunicato dall'Organismo all'IdF, indicando in particolare le non conformità che pregiudicano il rilascio del certificato.

4.3.4 Rilascio del certificato

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida imparziale e indipendente da parte di RINA, è rilasciato, per il Corso Professionale in esame, un Certificato di Conformità di Gruppo o una nuova edizione dello stesso, con l'aggiunta del profilo in oggetto.

La validità del certificato è subordinata al rispetto del presente Regolamento, al risultato delle successive verifiche di sorveglianza ed al mantenimento della certificazione di Sistema di Gestione della Qualità nel settore IAF 37.

La validità del Certificato è biennale per i gruppi afferenti allo schema CertiTERNA; triennale per i gruppi appartenenti allo schema FORM4ENEL; la validità della certificazione decorre dalla data di delibera di certificazione del primo corso certificato appartenente al gruppo; qualora il corso certificato si inserisca in un gruppo di profili già certificati da RINA, la scadenza del certificato si allineerà a quella dei certificati già emessi.

4.3.5 Logo RINA

In seguito all'avvenuta certificazione, l'Organizzazione è autorizzata ad utilizzare il logotipo RINA relativo alla certificazione del Corso Professionale.

CAPITOLO 5 - ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

L'estensione della certificazione ad altri corsi del Gruppo o a nuovi corsi successivamente inseriti nel Gruppo è subordinata all'esistenza della certificazione di almeno un corso già presente nel Gruppo.

L'estensione della certificazione ad altro corso del Gruppo non vale come rinnovo della certificazione del Gruppo. Pertanto, in caso di estensione, la durata della certificazione è di due anni (TERNA) o tre anni (ENEL) a partire dalla data di certificazione/rinnovo della certificazione del Gruppo.

CAPITOLO 6 – CORSI DI AGGIORNAMENTO / QSA

Secondo lo schema FORM₄Enel, l'IdF che intende certificare il profilo professionale QSA, inserito nel gruppo GR4, deve disporre della certificazione di almeno un gruppo (GR1 o GR2 o GR3 o GR5) completo di tutti i profili in esso inclusi.

Secondo lo schema CertiTerna, l'IdF che intende certificare:

- o il Corso di aggiornamento CA (in fase di definizione) per i profili del GR1-Linee aeree AT, deve disporre della certificazione di tutti i corsi relativi ai profili professionali inclusi nel GR1;
- o il Gruppo 5 (QSA), deve essere in possesso della certificazione di almeno uno degli altri gruppi (GR1 o GR2 o GR3 o GR4 o GR6), per il quale deve disporre della certificazione di tutti i corsi relativi ai profili professionali in esso inclusi.

CAPITOLO 7 - RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Nel periodo di validità del certificato, valgono le condizioni qui di seguito precisate.

7.1 Generalità

Ogni cambiamento rilevante concernente l'organizzazione dell'IdF, lo stato di validità del certificato ISO 9001, il campo di applicazione dell'SGQ, o la documentazione del corso e dell'esame, dovrà essere tempestivamente comunicato dall'IdF. Una copia controllata della documentazione relativa ad ogni revisione dei documenti dovrà essere tenuta presso l'IdF a disposizione di RINA per esame, al fine di verificare l'adeguatezza delle modifiche apportate sulla documentazione preventivamente approvata.

In relazione al tipo di modifiche introdotte, RINA si riserva di effettuare una verifica ispettiva supplementare per valutare l'influenza delle varianti sulla Certificazione dei Corsi Professionali.

In occasione delle verifiche ispettive RINA potrà richiedere un estratto della suddetta documentazione per avere evidenza della struttura documentale del Corso Professionale erogato dall'IdF in vigore al momento della verifica stessa. Tale documentazione del corso e dell'esame, esaminata, verrà restituita all'IdF.

7.2 Validità

Per lo schema FORM₄ENEL, la certificazione di un Gruppo di corsi ha durata di tre anni. In caso di certificazione ex novo di un Gruppo, la validità della certificazione decorre dalla data di delibera di certificazione del primo corso certificato appartenente al Gruppo.

Il rinnovo della certificazione dovrà avvenire prima della scadenza del certificato e a seguito di esito positivo dell'audit di uno qualsiasi dei corsi già certificati appartenenti al Gruppo/i certificato/i.

Gli audit per il rinnovo della certificazione del Gruppo dovranno essere condotti su un corso diverso da quello/i verificato/i in precedenza.

Se l'IdF non avrà più erogato nessuno dei corsi inseriti nello stesso Gruppo certificato, nei tre anni di validità della certificazione, la certificazione del Gruppo decadrà. La ricertificazione del Gruppo avverrà in occasione dell'erogazione di un corso appartenente al Gruppo e la nuova decorrenza inizierà dalla data di ricertificazione. Il Gruppo ricertificato sarà limitato al/i corso/i certificati; gli altri corsi appartenenti allo stesso Gruppo non ancora certificati, dovranno essere considerati come potenziale estensione dello stesso. Essi verranno inseriti nel certificato di Gruppo via via che l'IdF ottiene la relativa certificazione.

Per lo schema CertiTerna, il rinnovo della certificazione deve avvenire prima della scadenza del certificato e a seguito di esito positivo dell'audit di uno qualsiasi dei corsi già certificati appartenenti al Gruppo/i certificato/i.

Gli audit per il rinnovo della certificazione del Gruppo devono essere condotti su un corso diverso da quello/i verificato/i in precedenza.

Qualora l'IdF, nei due anni di validità della certificazione, non avrà erogato nessuno dei corsi inseriti nello stesso Gruppo certificato, la certificazione del Gruppo decadrà. La ricertificazione del Gruppo avverrà in occasione dell'erogazione di un corso appartenente al Gruppo e la nuova decorrenza inizierà dalla data di ricertificazione. Il Gruppo ricertificato sarà limitato al/i corso/i certificati; gli altri corsi appartenenti allo stesso Gruppo non ancora certificati devono essere considerati come potenziale estensione dello stesso.

7.3

RINA comunicherà entro 5 (cinque) giorni agli SO le variazioni ai certificati emessi, revisionati, sospesi, revocati.

CAPITOLO 8 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Nel caso di revoca della certificazione del Gruppo, sia l'OdC che ha revocato la certificazione, sia altro OdC accreditato o in corso di Accredimento non potrà ricertificare detto Gruppo prima che siano trascorsi tre anni dalla data della revoca. L'OdC che revoca la certificazione di un Gruppo deve darne tempestiva informazione ad ACCREDIA e allo SO. ACCREDIA altrettanto tempestivamente informerà gli altri OdC accreditati, o in corso di accreditamento, in modo che anch'essi possano rispettare il requisito di non certificare prima che sia terminato il suddetto periodo di interdizione.

Il provvedimento di sospensione sia applica, ad esempio (cfr. §4.2), se l'Idf:

- per due volte consecutive non invia allo SO 'elenco del Dbase degli attestati rilasciati come da specifica di riferimento;
- se l'Idf ha utilizzato docenti/assistenti non dotati dei requisiti previsti dalle specifiche di riferimento;
- altro provvedimento sanzionatorio a discrezione di RINA.

Si specifica che ogni provvedimento di sospensione e/o revoca della certificazione emesso dall'OdC dovrà essere prontamente comunicato agli SO (entro 5 (cinque) gg dalla notifica all'IdF).

CAPITOLO 9 – TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Il trasferimento dei certificati a RINA potrà avvenire, secondo le modalità sottoindicate.

Un IdF che intende trasferire il certificato a RINA dovrà inviare:

- Copia del certificato in corso di validità;
- L'ultimo rapporto di audit emesso dall'OdC cedente completo delle eventuali azioni di correzione;
- L'evidenza di chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'OdC cedente;
- La corretta gestione degli eventuali reclami, ricorsi e contenziosi.

CAPITOLO 10 - PUBBLICAZIONE DA PARTE DI RINA

RINA tiene aggiornato, ad intervalli regolari, l'elenco degli Istituti che hanno ottenuto la Certificazione dei Corsi Professionali, effettuando il caricamento sul portale di Accredia.

Tale elenco contiene:

- la ragione sociale dell'IdF;
- gli estremi identificativi della sede/sedi;

- il corso/i certificati
- il numero del Certificato;
- lo stato di validità del Certificato
- la data di prima certificazione;

CAPITOLO 11 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE ED ISPEZIONE", revisione corrente, reperibili sul sito web www.rina.org.

RINA

Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italy

Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000

www.rina.org

Regolamenti tecnici

Pubblicazione RC/C. 07

Edizione italiana

Rev. 10.